

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

del 16 maggio 2012

Il Municipio di Lugano, richiamati gli artt. 107 lett. b) e c) e 192 LOC, 24 e 25 RALOC, 105 RCom,

ordina:

Scopo e campo di applicazione	<p>Art. 1</p> <p>La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Lugano, la diffusione della zanzara tigre (<i>Aedes albopictus</i>), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.</p>
Caratteristiche	<p>Art. 2</p> <p>¹ La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.</p> <p>² Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.</p>
Provvedimenti	<p>Art. 3</p> <p>¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.</p> <p>² In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti.</p> <p>³ Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti tramite una ditta specializzata; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.</p> <p>⁴ In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.</p>
Raccomandazioni	<p>Art. 4</p> <p>Si raccomanda di:</p> <ol style="list-style-type: none"> svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana; svuotare settimanalmente i bidoni e chiuderli ermeticamente; colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana; non tenere piante acquatiche in vaso.

Art. 5**Divieti**

¹ È in particolare vietato tenere all'aperto:

- a. copertoni;
- b. contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua;
- c. qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante.

² I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano ai biotopi e alle vasche con capienze superiori a 200 litri.

Art. 6**Sanzioni**

¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.- a fr. 10'000.- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

² Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

³ È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 7**Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. giugno 2012, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

arch. dipl. ETH G. Giudici

lic. jur. M. Delorenzi

Risoluzione municipale del 16 maggio 2012.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 24 maggio e l'8 giugno 2012.